Prot. 1349781/07
Struttura mittente: HD2

Torino, 13/11/2007

Al Signor Sindaco
del Comune di Chieri
via Palazzo di Città n. 10
10023 - CHIERI

Al Dirigente del Servizio
Esercizio Viabilità
Dott. Ing. Sandra Beltramo

Oggetto: **Verbale di consegna (Art. 4 comma 6 del D.p.r. 495/1992 e s.m.i.)**
Trasmissione copia.

Con la presente, si invia un originale con la relativa planimetria del verbale, sottoscritto in data 30/10/2007, di consegna delle strade provinciali ricadenti nel centro abitato del Comune di Chieri.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Staff
Servizio Programmazione Viabilità
(Arch. Franz Ivan RASTALDO)

CORSO GIOVANNI LANZA 75 - 10131 TORINO - TEL. 011 8613064- FAX 0118613037
E-MAIL: franz.rastaldo@provincia.torino.it

VERBALE DI CONSEGNA
(art. 4, comma 4 e 6, del D.p.r. 495/1992 e s.m.i.)

****

Oggetto: *Verbale di consegna* ***al Comune di Chieri*** *(centro abitato avente popolazione superiore a 10.000 abitanti) delle Strade Provinciali n. 115 della Valle Ceppi diramazione 1, n. 122 di Chieri, n. 124 di Pecetto e n. 128 di Pessione diramazione 1, con relative fasce di pertinenza, per la parte di tracciato all'interno del centro abitato.*
(dismissione ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.p.r. 495/1992 e s.m.i.).

****

Il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 2007 tra:

1. la **Provincia di Torino** rappresentata per il presente atto dall'Arch. Franz Ivan RASTALDO, in qualità di Dirigente di Staff del Servizio Programmazione Viabilità;
   e
2. il **Comune di Chieri** rappresentato per il presente atto dall'Arch. Sandro Borzone , in qualità di Dirigente Area Programmazione Territorio,

Si accerta quanto appresso:

Premesso che:

- le disposizioni introdotte dall'art. 2 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dall'art. 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.p.r. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.p.r. 16.09.1996, n. 610, disciplinano le declassificazioni delle strade di uso pubblico ed i passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari delle strade;
- il citato art. 2 del D. L.gs. n. 285/'92 e s.m.i., al comma 7, stabilisce che le strade urbane di scorrimento, di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- il citato art. 4 del D.p.r. 495/1992 e s.m.i. al comma 4 e 6 stabilisce che i tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta comunale con la quale si procede alla delimitazione medesima;
- l'art. 8 del "*Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali*" – esecutivo ai sensi di legge in seguito ad approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 – 510617/2004 del 1 marzo 2005 – dispone che:
  1. le strade non classificate come provinciali e le strade provinciali declassificate in strade regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile con deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione;
  2. a seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna;

- l'art. 3 del Codice della Strada, comma 21, definisce la *fascia di pertinenza* come la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, la quale è parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

Dato atto:

- che l'art. 4 del D.Lgs. 285/1992 introduce l'obbligo per tutti i Comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con deliberazione della giunta comunale, scortata da idonea cartografia;

- che l'art. 5, comma 3, del D.p.r. n. 495/1992, stabilisce le finalità cui è preordinata la deliberazione della giunta municipale di cui al punto precedente;

- che il Comune di Chieri presenta un centro abitato con una popolazione superiore a 10.000 abitanti e pertanto, rientrante nella categoria a favore della quale è prevista per legge la dismissione delle parti del tracciato stradale provinciale ricompreso all'interno della perimetrazione del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285;

- che il comune di Chieri con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, corredata da cartografia esplicativa riportante lo stato di fatto a quel momento, nonché l'ubicazione di inizio e fine centro abitato, aveva provveduto a delimitare il centro abitato secondo quanto disposto dalle norme introdotte dal nuovo Codice della Strada ossia art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 nonché art. 5 del D.p.r. n. 495/1992;

Considerato che la **Provincia di Torino,** con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 174990/2007del 13/03/2007, provvedeva a dismettere al Comune di Chieri, le Strade Provinciali n. 115 della Valle Ceppi diramazione 1, n. 122 di Chieri, n. 124 di Pecetto e n. 128 di Pessione diramazione 1, con le relative fasce di pertinenza, per la parte di tracciato all'interno del centro abitato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.p.r. 495/1992 e s.m.i..

Attesa la necessità di dare esecuzione, ai sensi del sopra citato art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, nonché art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada n. 495/1992 alle procedure per la **dismissione** al Comune di Chieri del tracciato stradale sopra indicato, con le relative fasce di pertinenza.

Visti:

- l'art. 2 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

- l'art. 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- la L.R. 21.11.1996, n. 86 con la quale sono state delegate alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione;

- la Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5 "recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Ritenuto di procedere alla dismissione e alla consegna al Comune di Chieri delle seguenti strade provinciali, individuate sulla base delle progressive amministrative:

- Sp n. 115 della Valle Ceppi, diramazione 1 dalla progr. Km. 2+333 alla progr. Km. 2+629;
- Sp n. 122 di Chieri dalla progr. Km. 17+250 alla progr. Km. 18+017;
- Sp n. 124 di Pecetto dalla progr. Km. 8+015 alla progr. Km. 8+579;
- Sp n. 128 di Pessione, diramazione 1 dalla progr. Km. 8+000 (aiuola spartitraffico compresa) alla progr. Km. 8+151 (tratto compreso tra la fine del centro abitato e la rotonda esistente al km. 8+000);

Tutto ciò premesso e considerato;

si dà atto

1. che le parti percorrono i tratti di strada sopra indicati, con apposito sopralluogo tecnico, e riscontrando alcune imprecisioni nella deliberazione comunale approvata nonché nella tavola cartografica allegata alla stessa, riportano qui di seguito l'esatta estensione e individuazione delle strade Provinciali, e delle relative fasce di pertinenza, da dismettere, per legge, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d. lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4, del D.p.r. 495/1992 e s.m.i.:

   - Sp n. 115 della Valle Ceppi, diramazione 1 dalla progr. Km. 2+333 alla progr. Km. 2+629;
   - Sp n. 122 di Chieri dalla progr. Km. 17+250 alla progr. Km. 18+017;
   - Sp n. 124 di Pecetto dalla progr. Km. 8+015 alla progr. Km. 8+579;
   - Sp n. 128 di Pessione, diramazione 1 dalla progr. Km. 8+000 (aiuola spartitraffico compresa) alla progr. Km. 8+151 (tratto compreso tra la fine del centro abitato e la rotonda esistente al km. 8+000).

2. che la dismissione dei tratti di strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza, di cui in oggetto, viene effettuata nello stato di fatto in cui si trova, senza ulteriori oneri per la Provincia di Torino, e per l'estensione inclusa nel centro abitato come definito dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale di Chieri;
3. di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, comma 4 e 6, del D.p.r. 495/'92 e s.m.i., in capo al Comune di Chieri, la titolarità della proprietà delle strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza di cui all'oggetto, con tutti i diritti, i doveri, le responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada, compresi la manutenzione e la gestione della stessa;

Il presente verbale - redatto in n. 3 (tre) copie - corredate dalle relative planimetrie, risulta composto da n. 4 pagine e previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli interessati.
Delle tre copie redatte in originale: una viene consegnata al Rappresentante comunale; una trattenuta agli atti di questo Servizio Programmazione Viabilità, una trasmessa al Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieri li, 30 ottobre 2007

Per il **Comune di Chieri**:
dall'Arch. Sandro Borzone, in qualità di Dirigente Area Programmazione Territorio
Firma _____.
Timbro dell'Ente _____.

Per la **Provincia di Torino**:
l'Arch. Franz Ivan RASTALDO, Dirigente di Staff del Servizio Programmazione Viabilità
Firma _____
Timbro dell'Ente _____.

Visto: Il Direttore Area Viabilità
Dott. Ing. Mauro FEGATELLI
_____